



**Tribunale Ordinario di Cosenza**  
**Sezione I Civile – Ufficio Fallimenti**  
**Procedure composizione crisi da sovraindebitamento**

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte;

esaminati gli atti ed a scioglimento della riserva assunta con ordinanza del 17 marzo 2022;

esaminata la proposta di piano del consumatore presentata dalla ricorrente **POLILLO NUNZIATINA** con il patrocinio dell'Avv. Immacolata Bochicchio;

richiamata integralmente l'ordinanza del 7 febbraio 2022 con la quale il Giudice, ritenute superate le criticità enucleate con provvedimento del 24 gennaio 2022 –che pure si richiama- aveva:

- Dichiarato l'improcedibilità/improseguibilità delle azioni cautelari o esecutive (compresa la procedura esecutiva n. 270/2014), con ogni conseguenza sulle attività collegate, ivi compresa la revoca dell'esperimento di vendita previsto per il 9.2.2022;
- Fissato la richiamata udienza per l'omologa, concedendo al professionista con funzioni di OCC dott.ssa Iaccino i termini per provvedere alle pubblicità del piano nonché agli altri adempimenti previsti da legge, previa l'opportuna integrazione del piano per come indicata;

tenuto conto della relazione particolareggiata del professionista con funzioni di OCC nominato dal Tribunale dott.ssa Emanuela Iaccino, delle relazioni integrative alla proposta del piano del consumatore depositata;

richiamate le ulteriori e successive note del professionista con funzioni di OCC dott.ssa Iaccino del 7.2.2022, del 8.2.2022 e da ultimo dell'integrazione del 14.3.2022 a seguito dell'inserimento dell'ulteriore credito pari ad € 102,35 precisato da A.E.R.;

richiamata da ultimo la nota del 11.2.2022 del professionista con funzioni di OCC in particolare:

- dell'invio a tutti i creditori della proposta per come integrata;
- della pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza del ricorso per omologa, delle integrazioni svolte e del decreto di fissazione del Giudice;

ribadita la sussistenza delle condizioni preliminari di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in Montalto Uffugo (CS), Via G. Verdi n. 145;
- non essere il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;



- essere soggetto riconducibile nella categoria di consumatore di cui alla legge 3/2012, per come acclarato all'esito delle integrazioni rese e dell'espunzione della debitoria del coniuge in regime di comunione, Peluso Fabrizio (in ragione dell'avvenuto pagamento da parte del coniuge, fuori piano);
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

richiamate le valutazioni svolte con il provvedimento del 7.2.2022;

ribadite le valutazioni positivamente svolte in quella sede in ordine:

- alla meritevolezza nell'accesso allo strumento di composizione della crisi, in relazione a quanto richiesto dall'art. 12 bis co. 3 l.3/2012 allorché precisa che *"il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali"*: in tal senso depone la (vds. prima relazione del professionista OCC) la presenza negli anni dell'indebitamento, e dunque al momento della sottoscrizione dei finanziamenti, di contratto di lavoro a tempo indeterminato sul quale il sig. Maltraversi aveva fondato un affidamento che non appare colposo, anche tenuto conto che l'impegno finanziario mensile assunto era pari a circa il 34% dello stipendio mensile lordo;
- alla durata, che appare complessivamente ragionevole, essendo stimata in 9 anni, anche tenuto conto dell'età della ricorrente (anno di nascita 1974);
- al compenso determinato per il professionista con funzioni di OCC appare esente da rilievi;
- alla sostenibilità del piano proposto, per le ragioni che seguono, specificate con le integrazioni fornite;
- alle valutazioni in ordine alla convenienza della proposta;

tenuto conto che nessun creditore, pur ritualmente notiziato, ha inteso muovere osservazioni o costituirsi in giudizio, così esimando anche il Giudice da ulteriori valutazioni in ordine alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

ciò premesso, atteso che a seguito della riformulazione il piano prevede:

- Il pagamento integrale delle spese in prededuzione tipiche (OCC);
- Il pagamento integrale delle spese in prededuzioni "atipiche", ovvero quelle relative alla correlata procedura esecutiva, con particolare riferimento al CTU, al custode ed al delegato per l'attività sinora espletata quantificate in € 5.167,09;
- la soddisfazione di tutti i creditori al 100%;
- La durata complessiva del piano pari a 9 anni e 2 mesi (110 rate);



ravvisata quindi la sussistenza di tutti gli elementi per poter omologare il piano del consumatore proposta, dispone la sua esecuzione, con i crediti e le percentuali di soddisfo già cristallizzate tenuto conto che:

- seppur la disposizione di cui all' art. 12 ter, co 2, l. 3/2012 preveda che "la cristallizzazione della massa debitoria si realizza con l'apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell'omologa", dunque non ancora verificatesi;
- nondimeno la vicinanza temporale del presente provvedimento rispetto all'ultima integrazione del professionista, preceduta da circolarizzazione dei crediti, consentono di ritenere già cristallizzata la debitoria;

ritenuto dunque potersi omologare il seguente piano:

Piano del consumatore			
Creditore	Importo debito	% soddisfazione	Importo soddisfatto
Professionisti occ	3.341,84	100,00%	3.341,84
Spese procedura Esecutiva	5.167,09	100,00%	5.167,09
Banca Mediolanim	24.592,13	100,00%	24.592,13
Sogert spa	2.736,54	100,00%	2.736,54
Agenzia riscossione spa	162,83	100,00%	162,83
<b>Totale</b>	<b>36.000,43</b>		<b>36.000,43</b>

Con pagamenti previsti nelle seguenti modalità e termini:

Creditori	Importo	Modalità di pagam.	rate	Importo rata
OCC	€ 3.341,84	rata n. 1 alla rata n. 10	10	€ 334,00
Ing. Imbrogno :	€ 1.239,81	rata n. 11 alla rata n. 21	11	€ 111,33
		rata n. 22	1	€ 15,18
Dott. Meringolo:	€ 1.560,00	rata n. 11 alla rata n. 21	11	€ 111,33
		rata n. 22	1	€ 159,41
		rata n. 23	1	€ 175,96
Spese Procedura /Bros manifatture ed acconti versati ai professionisti	€ 3.095,29	rata n. 11 alla rata n. 21	11	€ 111,33
		rata n. 22	1	€ 159,41
		rata n. 23	1	€ 158,04
		rata n. 24 alla rata n. 27	4	€ 334,00
		rata n. 28	1	€ 217,21
Banca Mediolanum	€ 24.592,13	Eliminata la 29 ed inserita alla 110		
		rata n. 30 alla rata n. 43	14	€ 167,00
		rata n. 44	1	€ 192,22
		dalla rata n 45 alla 109	65	€ 334,00
		rata n. 110	1	€ 367,67
ADER	€ 162,83	rata n. 29	1	162,83
ADE	€ 101,35	Rata n. 29	1	€ 101,35
tributi comunali	€ 2.736,54	rata n. 28	1	171,17
		rata n. 29	1	85,59
		rata n. 30 alla rata n. 43	14	167,00
		rata n. 44	1	141,78
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 36.829,35</b>			



Visti gli artt. **12 bis** -12 ter l.3/2012;

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, nella persona del Giudice designato, dott. Giorgio Previte, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) **OMOLOGA** la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento nella forma del piano del consumatore presentata da **Polillo Nunziatina**;
- 2) dispone che il versamento della prima rata mensile avvenga ad aprile 2022 -secondo le modalità indicate in parte motiva-, entro il giorno 25 di ogni mese (e dunque si concluda nel mese di maggio 2031 –dopo anni 9 mesi 2);
- 3) onera la ricorrente a dare informativa trimestrale al professionista con funzioni di OCC in ordine ad ogni eventuale circostanza rilevante ai fini dell'esecuzione del piano;
- 4) dispone che il professionista nominato con funzioni di organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 dott.ssa Iaccino:
  - a. risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
  - b. verifichi con cadenza trimestrale l'eventuale variazione delle condizioni poste alla base dei piani alternativi presentati (venuta meno della percezione del reddito di cittadinanza e/o intervenuto conseguimento di reddito da lavoro) e dia informativa al Giudice in ipotesi di intervenuta variazione, nonché dia attuazione (comunicando ai ricorrenti e al creditore) al piano alternativo previsto per la correlata ipotesi;
- 5) Dispone la comunicazione da parte del gestore della crisi del presente decreto ai creditori e la pubblicità del piano omologato nelle stesse forme già indicate in sede di fissazione di udienza, entro venti giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;
- 6) Conferma il provvedimento di sospensione delle procedure cautelari o esecutive (compresa la procedura esecutiva immobiliare n. 270/2014 Tribunale di Cosenza) reso in data 7.2.22.
- 7) Dispone espressamente che i creditori con causa o titolo posteriore non possano procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

Dispone a cura della cancelleria fallimentare la comunicazione al professionista con funzioni di OCC (Dott.ssa Emanuela Iaccino), al ricorrente (Avv. Immacolata Bochicchio) nonché la trasmissione alla cancelleria esecuzioni immobiliari per l'inserimento da parte di questa nel fascicolo relativo (R.G 270/2014 E.I.), per gli opportuni provvedimenti: improseguibilità in sussistenza dei presupposti)

Cosenza, 8 aprile 2022

Il Giudice  
dott. Giorgio Previte

